

Regolamento elettorale

Proposta del Comitato Direttivo all'assemblea de delegat* della GISO Svizzera del 19 giugno 2021*

Art. 1 Ordine delle elezioni

Le elezioni vengono effettuate nel seguente ordine:

- a) Presidenza GS Svizzera
- b) Segretariato centrale GS Svizzera
- c) Vice Segretariato centrale GS Svizzera
- d) Comitato Direttivo GS Svizzera
- e) Vice Presidenza GS Svizzera
- f) Direzione dell'Assemblea GS Svizzera
- g) Revisione dei conti
- h) Rappresentanza all'Assemblea dei Delegati del PS Svizzera
- i) Rappresentanza al Congresso del PS Svizzera
- j) Nomina rappresentanza nei gremi YES/IUSY
- k) Rappresentanza al Congresso YES/IUSY

Art. 2 Ufficio elettorale

Gli/le scrutatori/trici formano assieme alla direzione dell'assemblea l'ufficio elettorale. La Segreteria Centrale e la Vicesegreteria Central possono essere convocat* dalla direzione dell'Assemblea come supporto.

Art. 3 Elezioni pubbliche e segrete

Nel caso ci siano più candidat* per un seggio, il voto è segreto. Se il numero di candidat* per una carica corrisponde al numero di seggi disponibili, il voto è pubblico ed effettuato in un unico turno. Le elezioni da Art. 1 a)-e) sono in ogni caso segrete. 1/3 de* delegat* aventi diritto di voto possono richiedere il voto – sia per elezione che votazione – segreto.

Art. 4 Calcolo della maggioranza assoluta

In tutte le elezioni e votazioni, la maggioranza assoluta viene calcolata nel modo seguente:

Numero schede di voto valide secondo Art. 5 diviso per due, completato oppure arrotondato al prossimo numero intero.

Se nel caso di elezioni più candidat* ottengono la maggioranza assoluta dei seggi liberi, coloro con il minor numero di voti vengono esclus*.

Art. 5 Procedura elettorale

Nel caso di elezioni secondo Art. 1, è dichiarat* elett* chi raggiunge la maggioranza assoluta nel primo turno elettorale. Dopo il primo turno elettorale, la persona avente ricevuto il minor numero di voti – anche nel caso in cui nessun* abbia raggiunto la maggioranza assoluta – viene esclusa e non potrà quindi partecipare agli eventuali turni elettorali successivi. Se nel primo

turno si erano presentat* unicamente due candidat*, nel secondo turno decide la maggioranza relativa.

Art. 6 Quote di genere nelle elezioni

Nelle elezioni vale la parità di genere secondo Art. 8 degli Statuti.

La parità di genere all'interno del comitato direttivo è riferita alla totalità dei nove membr* e vale anche per eventuali elezioni di sostituzioni di membr* del CD ad assemblee de* delegat*.

Art. 7 Competenza decisionale

Emendamenti al regolamento elettorale posso essere inoltrati fino all'inizio della discussione delle trattande elettorali all'ordine del giorno e verranno votati all'inizio di suddetto punto. Dopo inizio delle trattande elettorali non si possono più presentare proposte d'emendamento al regolamento elettorale. In caso di dubbi durante la procedura elettorale decide in modo definitivo la dirigenza dell'assemblea.